

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il relativo regolamento attuativo, emanato con Decreto del Presidente della Regione 5.12.2009, n. 12;
- VISTA** la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze già attribuite ad Organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinamento e di controlli sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.P.P.A.B.), operanti nel territorio della Sicilia di cui all'art. 14, lettera m), dello Statuto della Regione;
- VISTO,** in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che attribuisce agli Organi della Regione la vigilanza e tutela delle II.P.P.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli Organi amministrativi, nonché la nomina di Commissari Straordinari;
- VISTA** la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTO** l'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;

- VISTA** la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;
- VISTO** l'art. 34 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;
- VISTO** il D.A. n. 6548/VI/AA.SS. del 30 dicembre 1995, dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, con il quale sono stati riformulati i criteri per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Regione;
- VISTA** la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, che ha stabilito criteri e procedure per le nomine di competenza regionale;
- RITENUTO** che i requisiti richiesti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, per le nomine dei componenti degli Organi di competenza regionale, debbano comunque costituire i requisiti minimi per la nomina dei Commissari Straordinari;
- VISTO** l'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
- VISTO** il D.A. n. 1932 del 16.9.2010, con il quale è stato istituito l'Albo dei soggetti professionalmente idonei a rivestire l'incarico di Commissario Straordinario delle II.PP.A.B., regolamentando requisiti e modalità per l'iscrizione;
- CONSIDERATO** che i commi 4 e 5, dell'art. 4 del D.A. n. 1932 del 16.9.2010 "Modalità di tenuta dell'Albo", non specificano le modalità temporali ed esecutive di aggiornamento dell'Albo;
- RITENUTO,** pertanto, al fine di rendere più agevole l'iscrizione all'Albo dei Commissari Straordinari, di modificare l'art. 4 del citato D.A., esplicitando meglio le modalità di aggiornamento dell'Albo;

DECRETA

L'art. 4 del D.A. n. 1932 del 16.9.2010 è così modificato:

1. L'Albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dal Dipartimento competente secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso. L'inserimento nell'Albo è effettuato in stretto ordine alfabetico.
2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al positivo ed insindacabile apprezzamento da parte dell'Amministrazione competente dell'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico in relazione al titolo di studio posseduto, alle attitudini, ai requisiti culturali o alle precedenti esperienze lavorative e professionalità maturata sul lavoro.
3. I soggetti iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente, entro 30

giorni, ogni successiva variazione dei dati comunicati nella domanda di iscrizione, con le modalità richieste per la presentazione della stessa.

4. L'aggiornamento dell'Albo è effettuato con cadenza annuale, con la pubblicazione di un avviso, avente le stesse modalità di cui all'art. 3 del D.A. n. 1932 del 16.9.2010, a cura del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6. Il Dipartimento, dopo avere esaminato le istanze pervenute, provvederà a pubblicare l'Albo aggiornato nel sito della Regione Siciliana: www.regione.sicilia.it/famiglia, entro il 31 marzo di ogni anno..

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è inserito nel sito della Regione: www.regione.sicilia.it/famiglia

Palermo, lì 14.2.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Antonio Arrigo

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Greco

L'ASSESSORE

F.to